Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19/01/2001 - supplemento ordinario)

Preambolo

Preambolo

Testo:

Il Governo della Repubblica italiana
e
il Governo della Repubblica del Senegal

Desiderosi di concludere una Convenzione al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscale, hanno convenuto in proposito sulle seguenti disposizioni:

art. 1

Soggetti

Testo:
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno Stato Contraente o di entrambi gli Stati Contraenti.

art. 2

Imposte considerate

Testo:
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito percepite per conto di uno Stato Contraente, qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito globale o su elementi di reddito, ivi comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare globale delle retribuzioni corrisposte dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne il Senegal:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sulle societa';
3) l'imposta minima forfettaria sulle societa';
4) il contributo forfettario a carico dei datori di lavoro;
anche se dette imposte sono percepite mediante ritenuta alla fonte,
(qui di seguito denominate "imposta senegalese");
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sui redditi delle persone fisiche;
2) l'imposta sui redditi delle persone giuridiche;
anche se dette imposte sono percepite mediante ritenuta alla fonte,
(qui di seguito denominate "imposta italiana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione e che verranno ad aggiungersi alle imposte attualmente in vigore o che le sostituiranno.
Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

art. 3

Definizioni generali

Servizio di documentazione tributaria

Testo:
1. Ai sensi della presente Convenzione, a meno che il contesto non esiga una diversa interpretazione:
a) il termine "Senegal" designa il territorio della Repubblica del Senegal e le zone situate al di fuori delle acque territoriali del Senegal sulle quali, in conformita' con il diritto internazionale e secondo la sua legislazione, il Senegal puo' esercitare i diritti relativi al fondo marino, al sottosuolo marino e le loro risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale anche al di la' dello stesso, nelle quali zone, in virtu' della sua legislazione e conformemente al diritto internazionale consuetudinario, l'Italia esercita i diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti;
c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, il Senegal o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato Contraente;
h) il termine "nazionali" designa:
(I) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalita' di uno Stato Contraente;
(II) tutte le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato Contraente;
i) l'espressione "autorita' competente" designa:
(I) per quanto concerne il Senegal: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante debitamente autorizzato;
(II) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

art. 4

Residenti

Testo:
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati Contraenti, e' considerata residente dello Stato Contraente col quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo' determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha

il centro dei suo interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa e' considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati Contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui si trova la sue sede di direzione effettiva.

art. 5

Stabile organizzazione

Testo:
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio, un magazzino di vendita;
f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi i sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata come "stabile organizzazione" nel primo Stato Contraente se la stessa dispone in questo Stato di poteri che vi esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, a meno che l'attivita' di detta persona non sia limitata all'acquisto di beni per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la sua attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
Tuttavia, se l'intermediario, il cui concorso e' utilizzato nell'attivita', dispone di un deposito di merci da consegnare in base al quale vengano regolarmente effettuate delle vendite, si considera che ci sia una "stabile organizzazione" dell'impresa.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato Contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

art. 6

Redditi immobiliari

Testo:

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato Contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento e la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

art. 7

Utili delle imprese

Testo:

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato Contraente ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. In quest'ultimo caso, una quota-parte delle spese generali della sede dell'impresa puo' essere attribuita ai risultati delle diverse stabili organizzazioni con il pro-rata del giro di affari realizzato da ciascuna di esse.
4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizione del paragrafo 2 del presente articolo impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Quando la ripartizione delle spese generali della sede di cui alle condizioni definite nel suddetto paragrafo 3, o la ripartizione degli utili previsti dal paragrafo 4 non permettono di disimpegnare un'aliquota normale o un utile normale, le autorita' competenti dei due Stati Contraenti possono, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, procedere alle rideterminazioni necessarie per valutare l'utile della stabile organizzazione.
6. Nessun utile viene attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto di aver acquistato beni o merci per l'impresa.
7. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che

non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

art. 8

Navigazione marittima

Testo:
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato Contraente di cui e' residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

art. 9

Imprese associate

Testo:
Allorche':
a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

art. 10

Dividendi

Testo:
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il quindici per cento (15%) dell'ammontare lordo dei dividendi.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si

Servizio di documentazione tributaria

ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Quando una societa' residente di uno Stato Contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente, gli utili realizzati e non reinvestiti in quest'altro Stato Contraente, possono essere sottoposti nel suddetto Stato ad un'imposta prelevata alla fonte.
Tuttavia, l'imposta cosi' stabilita non puo' eccedere il dieci per cento (10%) dell'ammontare lordo degli utili realizzati, previa deduzione dell'imposta applicata a detti utili.
6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, qualora una societa' residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non puo' prelevare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', salvo nella misura in cui detti dividendi sono pagati ad un residente di detto altro Stato o nei limiti in cui la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

art. 11

Interessi

Testo:
1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il quindici per cento (15%) dell'ammontare lordo degli interessi.
Le autorita' competenti degli Stati Contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati Contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato Contraente o uno dei suoi enti locali, oppure
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato Contraente o ad uno dei suoi enti locali o ad enti o organismi (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di questo Stato Contraente o ad uno dei suoi enti locali, oppure
c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (ivi compresi gli istituti finanziari) in ragione dei finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati Contraenti.
4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi di fondi pubblici, di obbligazioni di prestiti, accompagnate o meno da garanzie ipotecarie o da una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione interna.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa,

Servizio di documentazione tributaria

gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

art. 12

Canoni

Testo:
1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei canoni e' un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il quindici per cento (15%) dell'ammontare lordo dei canoni.
Le autorita' competenti degli Stati Contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; detto termine comprende altresi' i compensi di qualsiasi natura concernenti le pellicole cinematografiche e le opere registrate su pellicola e nastro videoregistratore o altri mezzi di riproduzione destinati alla televisione.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e che il diritto o il bene generatore dei canoni vi si ricolleghino effettivamente. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione interna.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa, nel cui interesse e' stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale gli stessi sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile, in conformita' della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

art. 13

Utili di capitale

Testo:
1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'alienazione

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

dei beni immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante e' residente.

art. 14

Professioni indipendenti

Testo:
1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato Contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

art. 15

Lavoro dipendente

Testo:
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di aeromobile impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato Contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

art. 16

Compensi e gettoni di presenza

Testo:
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualita' di membro

del Consiglio di Amministrazione o del collegio sindacale di una societa' residente dell'altro Stato Contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

art. 17

Artisti e sportivi

Testo:

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato Contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali esercitati da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita' sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi sono imponibili, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nella Stato Contraente dove dette prestazioni sono svolte.

art. 18

Pensioni

Testo:

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

art. 19

Funzioni pubbliche

Testo:

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:
 I) possieda la nazionalita' di detto Stato, o
 II) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale - sia direttamente, sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti - a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se la persona fisica e' un residente di questo Stato.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'a'mbito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

art. 20

Professori e insegnanti

Testo:

I professori o gli insegnanti che soggiornano temporaneamente in uno Stato Contraente, per un periodo che non superi i due anni, allo scopo di insegnarvi o di effettuarvi ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto e che sono, o erano immediatamente prima di tale soggiorno, residenti dell'altro Stato Contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato Contraente per le remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca se tali remunerazioni sono pagate da un residente dell'altro Stato Contraente.

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

art. 21

Studenti

Testo:

Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, residente dell'altro Stato Contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

art. 22

Altri redditi

Testo:

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, se il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, esercita nell'altro Stato Contraente sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito vi si ricolleghi effettivamente. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili nel suddetto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione interna.

art. 23

Disposizioni per l'eliminazione della doppia imposizione

Testo:

1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne il Senegal:
quando un residente del Senegal ricavi redditi che, conformemente alla disposizione della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Senegal concedera' una deduzione dall'imposta sui redditi di detto residente per un importo uguale all'imposta sul reddito pagata in Italia.
Tale deduzione non dovra', tuttavia, eccedere la quota di imposta sul reddito calcolata prima di effettuare la deduzione, corrispondente, secondo i casi, ai redditi imponibili in Italia.
Quando, in conformita' con qualunque disposizione della Convenzione, i redditi percepiti da un residente del Senegal siano esenti da imposte in detto Stato, quest'ultimo puo', tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi del detto residente, considerare i redditi esentati.
3. Per quanto concerne l'Italia:
quando un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Senegal, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Senegal, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in conformita' alla legislazione italiana.

art. 24

Non discriminazione

Servizio di documentazione tributaria

Testo:
1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essi relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno Stato Contraente o dei due Stati Contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non puo' essere in questo Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. A meno che le disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12 non siano applicabili, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

art. 25

Procedura amichevole

Testo:
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato Contraente o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione interna di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato Contraente di cui e' residente, o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati Contraenti.

art. 26

Scambio di informazioni

Testo:
1. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le

Servizio di documentazione tributaria

informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non e' limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o alle autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

art. 27

Agenti diplomatici e funzionari consolari

Testo:
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

art. 28

Domande di rimborso

Testo:
1. Le imposte riscosse in uno degli Stati Contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuate il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente, di cui il contribuente e' residente, nel quale deve essere certificato l'esistenza delle condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalita' di applicazione del presente articolo.

art. 29

Entrata in vigore

Testo:
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Dakar non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicate ai redditi relativi ad ogni anno fiscale a decorrere dal 1 gennaio dell'anno seguente quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

art. 30

Denuncia

Testo:
La presente Convenzione rimarra' in vigore finche' non sara' denunciata da uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente potra' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ciascun anno solare che inizia dopo che sia trascorso un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della Convenzione. In questo caso, la Convenzione verra' applicata per l'ultima volta ai redditi relativi ad ogni anno fiscale a partire dal 1 gennaio dell'anno seguente quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione.

Protocollo

Protocollo

Testo:

Protocollo

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
Resta inteso che:
a) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione;
b) per quanto riguarda i redditi della navigazione aerea in traffico internazionale, restano ferme le disposizioni della Convenzione tra il Governo della Repubblica del Senegal e il Governo della Repubblica Italiana tendenti ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle societa' di navigazione aerea del Senegal e dell'Italia, firmata a Dakar il 29 dicembre 1988;
c) per quanto concerne l'articolo 9, si intende che quando uno Stato include negli utili di un'impresa di detto Stato e tassa di conseguenza gli utili che sarebbero stati realizzati da tale impresa, se le condizioni convenute con l'impresa dell'altro Stato Contraente fossero state quelle di cui alle imprese indipendenti, l'altro Stato Contraente puo' procedere ad una rideterminazione appropriata dell'ammontare dell'imposta che ivi e' stata percepita sugli utili, se quest'altro Stato Contraente ritiene che detta rideterminazione sia giustificata. Per valutare tale rideterminazione, le autorita' competenti degli Stati Contraenti devono consultarsi tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 25 della presente Convenzione;
d) per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 25, per "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione interna di detti Stati", si intende che l'impegno della procedura amichevole non puo' essere considerato come sostitutivo del ricorso nazionale, il quale deve costituire obbligatoriamente un ricorso preliminare, quando la contestazione riguarda un'applicazione d'imposta non conforme alla Convenzione;
e) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 28 non esclude l'interpretazione secondo la quale le autorita' competenti degli Stati Contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta alle quali la Convenzione da' diritto.

Servizio di documentazione tributaria